

REGOLAMENTO (UE) 2021/57 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2021

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono elencate le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi. La voce 63 di tale allegato contiene restrizioni per quanto riguarda il piombo (n. CAS 7439-92-1, n. CE 231-100-4) e i composti del piombo.
- (2) L'Unione e 23 Stati membri sono parti contraenti dell'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici⁽²⁾ (AEWA). A norma del paragrafo 4.1.4 del piano d'azione allegato all'AEWA, le parti contraenti sono tenute ad adoperarsi per far cessare progressivamente quanto prima l'utilizzo di munizioni al piombo nell'ambito della caccia nelle zone umide, conformemente ai rispettivi calendari pubblicati.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ impone agli Stati membri di attribuire un'importanza particolare alla protezione delle zone umide, specialmente delle zone d'importanza internazionale, quando adottano misure di conservazione relative alle specie migratrici che ritornano regolarmente.
- (4) Il 3 dicembre 2015 la Commissione ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (l'«Agenzia»), a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, di preparare un fascicolo per l'estensione della restrizione relativa al piombo e ai suoi composti di cui all'allegato XVII di tale regolamento, al fine di contenere i rischi per l'ambiente e la salute umana derivanti dall'uso del piombo e dei suoi composti nelle munizioni utilizzate per attività di tiro in zone umide (il «fascicolo a norma dell'allegato XV»). Al tempo stesso, la Commissione ha anche chiesto all'Agenzia di cominciare a raccogliere informazioni su altri usi delle munizioni al piombo, tra cui la caccia in terreni diversi dalle zone umide e il tiro sportivo, e sull'uso di pesi di piombo per la pesca.

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/basic_page_documents/agreement_text_english_final.pdf

⁽³⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUL 20 del 26.1.2010, pag. 7).

